

**CONVENZIONE-QUADRO**

tra

**La PONTIFICIA ACCADEMIA MARIANA INTERNAZIONALE** (Città del Vaticano) di seguito *PAMI* fondata nel 1946 da P. Carlo Balic, O.F.M., e riconosciuta l'8 dicembre 1959 dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII, con il motu proprio "Maiora in dies", ente vaticano diplomatico-culturale cui è affidata la promozione accademica e popolare delle poliedriche conoscenze relative a Maria di Nazareth, Madre di Gesù, e del loro potenziale umanizzante, inclusivo e non violento, rappresentata dal Presidente P. Stefano Cecchin, nato a Galliera Veneta il 25 novembre 1964

e


**L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università -Rettorato Campus Folcara -C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro tempore Prof. Marco Dell'Isola, nato a Pozzuoli (NA) il 27/03/1962, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2022 p.to 21

e

**La PONTIFICIA UNIVERSITA' ANTONIANUM**, che è una Pontifica Università Ecclesiastica di seguito *PUA*, ai sensi dei cann. 815-818 et 820 del Codice di Diritto Canonico, con sede principale in Via Merulana 124, 00185 ROMA, rappresentata dal Rettore Magnifico, Prof. Agustín Hernández Vidales, nato a Corupo in Messico il 14 Giugno 1970

e

**La DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO** di seguito *Diocesi* con sede in Via 11 febbraio 1929 n. 3 – 03039 SORA (FR), rappresentata dal Vescovo, S.E.



Mons. Gerardo Antonazzo, nato a Supersano (LE) il 20/05/1956, CF

NTNGRD56E20L008I, domiciliato in Via 11 febbraio 1929 n. 3 – 03039 SORA (FR)

Di seguito congiuntamente denominate *Parti*

**Premesso che**

- *l'Università*, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e diffonde le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- *l'Università* ha dimostrato negli anni grande attenzione verso la conoscenza e la valorizzazione delle risorse, culturali, artistiche, archeologiche, storiche, economiche e paesaggistiche del Lazio Meridionale;
- la realtà territoriale del Lazio Meridionale è da sempre radicata nella tradizione ecclesiastica che ha visto come punto di riferimento culturale e istituzionale l'Abbazia di Montecassino, le limitrofe Abbazie cistercensi, nonché le istituzioni diocesane territoriali;
- *l'Università* e le *Parti* intendono favorire la crescita intellettuale degli studenti e degli operatori diocesani e le loro competenze professionali negli ambiti culturali, artistici, storici, archeologici, paesaggistici, di turismo culturale;
- *l'Università* e le *Parti* intendono sviluppare e consolidare una collaborazione per favorire relazioni scientifiche e didattiche finalizzate alla crescita culturale e artistica del territorio nei modi e nei tempi che verranno concordati tramite appositi programmi attuativi approntati sulla base della presente convenzione-quadro;
- è scopo delle *Parti* ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e

& Hdey  
+gt

competitivi a livello nazionale e internazionale;

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

**Art. 2 Obiettivi della cooperazione**

Le *Parti* concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di cooperazione ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività dell'*Università e delle Parti* possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo delle molteplici tradizioni culturali e religiose a carattere "mariano" dei territori del Lazio Meridionale nell'ottica della "ecologia integrale", della "cultura dell'incontro", della "cultura della pace".

**Art. 3 Ambiti e modalità della cooperazione**

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'*Università e le Parti* si impegnano ad attuare le attività di cui all'art. 2 tramite specifici accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle *Parti*, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:



Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le *Parti* che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati dell'Università*, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle *Parti*, e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Supporto alla didattica:


Le *Parti* dichiarano la propria disponibilità a collaborare con l'*Università* nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del *Regolamento didattico dell'Università*.

A tale scopo le *Parti* si renderanno disponibili a:

- mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di studio, dei Dottorati di Ricerca, dei Master dell'*Università*;
- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage/tirocini formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborare con l'*Università* affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione;
- rendere accessibile, per studenti, personale docente, ricercatore le proprie strutture (attrezzature, macchinari, laboratori ecc. ) ubicate nelle rispettive sedi per completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

L'*Università* e le *Parti* potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui

sc. 

all'art. 2.

#### Partecipazioni a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Le *Parti* si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le *Parti* condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le *Parti*.

#### **Art. 4 Responsabili scientifici della Convenzione**

I referenti e responsabili della presente Convenzione sono:

- per la *PAMI* e la *PUA* il Dott. Paolo Cancelli Direttore dell'Ufficio Sviluppo di entrambe le istituzioni;
- per l'*Università* la Prof.ssa Alessandra Sannella, afferente al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute;
- per la *Diocesi* l'Ing. Riccardo Petricca.

#### **Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati**

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more delle stipulazioni degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle *Parti*, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.



**Art. 6 Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni**

**materiali e immateriali**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle *Parti* si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

**Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza**

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle *Parti* è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le *Parti* si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

**Art. 8 Responsabilità**

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi attuativi della presente Convenzione, sarà regolata negli stessi.

**Art. 9 Aggravi finanziari**

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le *Parti*.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

**Art. 10 Esecuzione delle prestazioni**

Le *Parti* si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

**Art. 11 Facoltà di recesso**

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature on the left, and initials "Hdez" and "HPT" on the right.

Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

#### **Art. 12 Durata e rinnovo della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti delle *Parti*, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Al termine della Convenzione l'*Università* e le *Parti* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

#### **Art. 13 Copertura assicurativa**

L'*Università* garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Le *Parti* garantiscono analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 14 Salute e sicurezza del lavoro**

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

#### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

**Art. 16 Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

**Art. 17 Registrazione e spese**

La presente Convenzione, sottoscritta in quattro esemplari, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

*Cassino, 26 maggio 2022*

*Per la PAMI*

*Il Presidente*

*P. Stefano Cecchin*

*Per L'UNIVERSITÀ*

*Il Rettore*

*Prof. Marco Dell'Isola*



*Per la PUA*

*Il Rettore*

*Prof. Agustin Hernandez Vidales*

*Per la DIOCESI*

*Il Vescovo*

*S.E. Mons. Gerardo Antonazzo*

1